

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1973, 583, 748, 883 e 897-A

Relazione orale
Relatore PICCIONI

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE **(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 luglio 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (n. 1973)

*approvato dalla Camera dei deputati il 29 gennaio 2003, in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati MOLINARI (559); VOLONTÈ, BIANCHI Dorina, DEGENNARO, MEREU, MONGIELLO e TANZILLI (1478); MISURACA e AMATO (1480); LOSURDO, ALBONI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CAMINITI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, CONTE Giorgio, CONTI Giulio, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GIORGETTI Alberto, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI di CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LO PRESTI, MAGGI, MALGIERI, MANCUSO Gianni, MAZZOCCHI, MESSA, NAPOLI Angela, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, PEPE Antonio, PEZZELLA, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAIA, SCALIA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA (1486); DE GHISLANZONI CARDOLI, SCALTRITTI, COLLAVINI e JACINI (1535); PECORARO SCANIO, BOATO, BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION e ZANELLA (1590); MARINI, MARCORÀ, BANTI, LODDO Santino Adamo, MEDURI e RUGGIERI (1660)

(V. Stampati Camera nn. 559, 1478, 1480, 1486, 1535, 1590 e 1660)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 gennaio 2003*

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (n. 583)

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, CICCANTI, MELELEO,
NOCCO, SALINI, DEMASI, COZZOLINO, BEVILACQUA,
CIRAMI, CUTRUFO, GENTILE e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2001

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (n. 748)

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2001

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (n. 883)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS e TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2001

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (n. 897)

d’iniziativa del senatore PICCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2001

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno
di legge n. 1973*

INDICE

Pareri:

- della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	8

Disegni di legge:

- n. 1973, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	10
- n. 583, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	»	21
- n. 748, d'iniziativa del senatore Turrone	»	24
- n. 883, d'iniziativa dei senatori De Petris ed altri ...	»	27
- n. 897, d'iniziativa del senatore Piccioni	»	30

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

**sui disegni di legge nn. 1973, 583, 748, 883 e 897
e su emendamenti al disegno di legge n. 1973**

Roma, 24 giugno 2003

La Commissione, esaminati i disegni di legge e gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1973, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 1973, assunto come testo base dalla Commissione di merito.

La Commissione, inoltre, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1973, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 2.1, segnalando tuttavia l'opportunità di riformularlo nel senso di disporre che la vigilanza ivi prevista operi sul rispetto delle disposizioni indicate e nel senso di escludere dal suo ambito la materia venatoria, di competenza regionale e parere non ostativo sull'emendamento 2.29, riferendo anche ad esso quest'ultima osservazione;

– parere non ostativo sugli emendamenti 4.7 e 4.41, segnalando tuttavia l'opportunità di riformularli, in quanto dalla loro approvazione deriverebbe un indebito sbilanciamento ed una sovrarappresentazione delle Regioni a statuto speciale nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4, comma 2;

– parere non ostativo sugli emendamenti 4.8 e 4.42, invitando tuttavia la Commissione di merito ad una loro riformulazione che, non prescrivendo né inibendo la possibile istituzione da parte delle regioni di corpi forestali regionali, garantisca comunque la compatibilità dell'assetto delle competenze ivi stabilito con quelle che il disegno di legge nel suo complesso, e in particolare l'articolo 2, affida al Corpo forestale dello Stato;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

Roma, 8 luglio 2003

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1973, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

sul disegno di legge n. 1973 (testo ed emendamenti)

Roma, 3 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che, al comma 6 dell'articolo 3, le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche complessive», siano sostituite con le altre: «nei limiti delle dotazioni organiche effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) che dopo il comma 3 dell'articolo 4 venga aggiunto il seguente: «3-bis. Lo schema di decreto, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto è adottato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.»;

c) che il primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 venga sostituito con l'altro: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di

transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a 10 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio.»;

d) che al comma 6, dell'articolo 4, il secondo ed il terzo periodo siano sostituiti dal seguente: «La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma»;

e) che, nel comma 7 dell'articolo 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» vengano aggiunte, in fine, le altre: «con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»;

f) che, nel comma 1 dell'articolo 5 sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai componenti dell'organismo di coordinamento non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

Osserva, infine, che il parere non ostativo sul comma 4 dell'articolo 4 è reso nel presupposto che, a legislazione vigente, gli Enti parco provvedono alla gestione delle riserve naturali con proprie disponibilità di bilancio.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti 1.3, 2.3, 2.24, 3.1 e 3.2 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su ulteriori emendamenti

Roma, 8 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i rimanenti emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.17, 4.18, 4.15, 4.16, 5.8, 5.7, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.16, 3.5, 3.8, 3.10, 2.23, 4.14, 5.5, 6.6 (limitatamente al comma 6), 6.12 (limitatamente al comma 6), 6.4, 6.10, 6.13, 4.22, 4.23, 4.9, 4.21, 4.20, 4.29, 4.6, 4.12, 4.8, 4.26, 4.4, 4.42, 4.31, 4.32, 4.2 e 4.3. La Commissione esprime inoltre un parere non ostativo sugli emendamenti 6.6 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.12 (limitatamente ai commi 5 e 7), 6.3 e 6.11 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento all'ultimo periodo dei rispettivi commi 5, dopo le parole: «dei funzionari,», delle seguenti: «con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio,».

La Commissione esprime infine un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BONGIORNO)

sui disegni di legge nn. 1973, 583, 748, 883 e 897

4 marzo 2003

Considerato che:

Il disegno di legge A.S. 1973 sul «nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» dispone che quest'ultimo è «forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro forestale italiano e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica» e che «svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agro ambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agro alimentare» ed infine esso costituisce «struttura operativa nazionale di protezione civile». Compiti questi rientranti tra le materie di competenza dello Stato.

All'articolo 2, comma 1, vengono espressamente «fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali».

Il Corpo forestale dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, viene posto alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, facendo salva la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno e dalla autorità giudiziaria per le funzioni ivi espressamente indicate, mentre viene prevista la collaborazione con il Ministero dell'ambiente per le funzioni ivi espresse.

Con l'articolo 4 vengono precisati i rapporti con le regioni e gli enti locali «sulla base di un accordo quadro approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» circa l'ipotesi di stipula di convenzioni tra Ministero delle politiche agricole e forestali e regioni per l'affidamento di compiti e funzioni ivi indicati, mentre è prevista l'istituzione di un coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei Servizi tecnici forestali regionali secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2.

I commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 disciplinano il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle riserve naturali e di altri beni, del personale necessario alla gestione dei beni trasferiti e delle relative risorse finanziarie, prevedendo un apposito sistema di verifica delle risorse finanziarie da trasferire da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Con il comma 9 dell'articolo 4 si precisa che «restano ferme le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

L'organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare di cui all'articolo 5 prevede la presenza di rappresentanti di organi e uffici aventi competenza in detta materia «ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome».

Ritenuto che:

Il disegno di legge risulta compatibile con le attribuzioni di competenza alle regioni e agli enti locali.

Esso tuttavia riguarda materie, compiti e funzioni oggetto di innovazione legislativa, specialmente sotto il profilo del trasferimento di competenze dello Stato alle regioni e agli enti locali, sì da poter creare le premesse di un contenzioso tra Stato e regioni, più in particolare tra Stato e regioni a statuto speciale.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, tutto ciò premesso e ritenuto, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, osservando comunque che è opportuno prestare particolare attenzione in ordine ai seguenti punti:

1. Presenza delle regioni e delle province autonome, nonché delle regioni a statuto speciale laddove operano Corpi forestali regionali e vigono normative locali specifiche, negli organismi di coordinamento previsti, garantendo un ruolo importante appunto al livello regionale;

2. Disciplina del trasferimento di risorse e personale dallo Stato alle regioni e agli enti locali onde evitare di potere aggravare i bilanci regionali e locali e di creare eventuali disparità di trattamento nell'ambito del personale;

3. Rispetto rigoroso delle aree di competenza delle regioni, onde evitare conflitti e sovrapposizioni che potessero rivelarsi in contrasto con il Titolo V della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali)

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

Art. 2.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato)

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Natura giuridica e compiti istituzionali)**Identico*

Art. 2.

*(Funzioni del Corpo forestale dello Stato)*1. *Identico:*a) *identica;*

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio **faunistico** e naturalistico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonchè delle riserve biogenetiche destinate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonchè repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonchè collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e **concorso nelle** attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) *identica*;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonchè **degli altri beni destinati** alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) *identica*;

i) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Art. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento **anche** al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*.

Art. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e or-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ganico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dalle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile, **nonchè dall'autorità giudiziaria per quanto riguarda i compiti inerenti l'attività di polizia giudiziaria.**

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h)* e *i)*, nonchè per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonchè la determinazione, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, delle piante organiche degli uffici centrali, nonchè periferici a livello regionale,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ganico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale **dal Ministro** dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato, nonchè la determinazione, nei limiti delle dotazioni organiche **effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonchè, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

Art. 4.

*(Rapporti con le regioni
e con gli enti locali)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza perma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle piante organiche degli uffici centrali, nonchè periferici a livello regionale, sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. *Identico.*

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

Art. 4.

*(Rapporti con le regioni
e con gli enti locali)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394**, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonchè tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 5 e 6, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, e **periodicamente entro il 30 giugno degli anni successivi**, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, **ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a 10 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.**

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge **con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.**

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

9. Restano ferme le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(*Organismo di coordinamento in materia di sicurezza alimentare*)

1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione all'avvenuta istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri Ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti degli organi e degli uffici aventi attribuzioni e svolgenti attività di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le **competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle** regioni a statuto speciale e **alle** province autonome di Trento e di Bolzano **dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.**

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato.».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «e del Corpo forestale dello Stato».

7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «centri operativi antincendi boschivi» sono inserite le seguenti: «articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale».

DISEGNO DI LEGGE N. 583

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Natura giuridica)

1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad ordinamento civile, specializzato nel settore ambientale, nonché struttura operativa nazionale di protezione civile.

Art. 2.

(Compiti del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, nonché di sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Il Corpo forestale dello Stato svolge altresì i compiti statali assegnatigli dalla legge, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione dell'ambiente.

2. Il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego del Corpo fore-

stale dello Stato nelle funzioni tecniche di competenza statale in materia di:

a) monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

b) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

c) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione e monitoraggio delle risorse forestali e del loro stato fitosanitario, anche relativamente al controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale e forestale;

d) tutela e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale.

Art. 3.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organico distinti, ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato.

2. Alla Direzione generale del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che prende la denominazione di Capo del Corpo forestale dello Stato.

3. Alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato si provvede con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

4. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei Corpi forestali regionali di cui all'articolo 6, e di altri operatori dell'ambiente.

Art. 4.

(Convenzioni con le Regioni)

1. Le Regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni proprie in materia agroambientale e forestale.

2. Le modalità di impiego del personale del Corpo forestale dello Stato da parte delle Regioni, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, sono disciplinate da specifiche convenzioni sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'accordo quadro di cui al comma 2 diviene operativo sulla base di accordi bilaterali tra il Corpo forestale dello Stato e le singole Regioni in relazione alle esigenze di ciascuna di queste.

Art. 5.

(Comitato di coordinamento)

1. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività tecniche del Corpo forestale dello Stato con il compito di individuare le linee operative necessarie per assicurare lo svolgimento dei compiti tecnici del Corpo sia per le Amministrazioni statali sia per le Regioni che intendano avvalersene.

2. Il Comitato è composto dal Capo del Corpo, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 6.

(Corpi forestali regionali)

1. Le Regioni, per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire Corpi forestali regionali.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli dei Corpi regionali di cui al comma 1. Allo stesso è garantito il trattamento economico in godimento.

Art. 7.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

2. Le disposizioni relative ai beni e risorse da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12

giugno 2001, non si applicano per quanto concerne i beni e le risorse del Corpo forestale dello Stato.

3. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

DISEGNO DI LEGGE N. 748

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TURRONI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la migliore tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e naturalistico nazionale attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

(Natura giuridica e inquadramento)

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, specializzata nel settore ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione dei reati ambientali ed agro-forestali.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 3.

(Compiti)

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale, e delle frodi in agricoltura, nonché valutazione del danno ambientale;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agro-forestale ed ambientale, attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore ed alla biosicurezza in genere, nonché alla prevenzione e alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agro-alimentari e di uso agrario;

c) gestione e tenuta del catasto degli incendi boschivi, nonché interventi di rilievo nazionale nell'ambito della protezione civile, relativi alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

d) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione e loro tutela ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria e nazionale;

e) sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

f) applicazione delle normative di competenza statale per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

g) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali;

h) sorveglianza e controllo sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale;

i) tutela e valorizzazione delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale anche ai fini della tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificatamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria

in applicazione dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

l) concorso al monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

m) indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali;

n) indirizzo e coordinamento della politica forestale nazionale e tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria ed internazionale;

o) gestione del Sistema informativo della montagna;

p) reclutamento, amministrazione, addestramento, formazione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale e, a richiesta, anche di quello delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito il Dipartimento del Corpo forestale dello Stato che provvede:

a) al reclutamento, all'amministrazione e alla direzione del personale del Corpo forestale dello Stato;

b) alla gestione dei servizi e delle strutture operative e di supporto delle attività affidate al Corpo forestale dello Stato.

3. Al Dipartimento del Corpo forestale dello Stato sono assegnati i compiti già attribuiti al Dipartimento per l'assetto dei valori

ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

4. Al Dipartimento del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo stesso, che assume la denominazione di Capo del Corpo forestale dello Stato ed è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni e delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale, di coordinamento e di comando locale e le relative funzioni, la temporalità della rotazione del personale preposto ad unità dirigenziale sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei corpi forestali regionali, di cui all'articolo 6, e di altri operatori dell'ambiente, provvede la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5.

(Convenzioni con le regioni)

1. Le regioni, nelle more della costituzione e piena operatività dei corpi forestali di cui all'articolo 6, possono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di compiti e funzioni propri in materia agro-ambientale

e forestale, sulla base delle linee guida definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Devoluzione e trasferimenti alle regioni)

1. Le regioni, per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi forestali regionali.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali, con attribuzioni del trattamento giuridico ed economico in godimento al momento della domanda.

3. In applicazione dei provvedimenti emanati in attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti alle regioni il patrimonio ed i beni della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato, unitamente alle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione del comma 2. Sono altresì trasferiti al Corpo forestale dello Stato i beni residui necessari alla sua attività.

4. Il trasferimento alle regioni dei beni, del patrimonio e delle risorse di cui al comma 3 è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: «, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato,» sono soppresse.

2. Le disposizioni relative ai beni e risorse da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, non si applicano per quanto concerne i beni e le risorse del Corpo forestale dello Stato.

3. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Corpo forestale dello Stato provvede a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli agrari e forestali percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio comunicando gli esiti ai comuni interessati entro tre mesi dall'insorgenza dell'incendio. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi corpi forestali».

DISEGNO DI LEGGE N. 883

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE PETRIS E TURRONI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla migliore tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e naturalistico italiano attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

(Natura giuridica e inquadramento)

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e concorre nei servizi di sicurezza pubblica. Esso è specializzato nel campo della prevenzione e repressione dei reati ambientali ed agroforestali.

2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 3.

(Compiti)

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico nazionale e delle frodi in agricoltura;

b) valutazione del danno ambientale;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione e loro tutela ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e relativa normativa comunitaria e nazionale;

d) vigilanza sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento agli aspetti forestali;

e) sorveglianza e controllo sui territori delle aree protette di rilievo internazionale e nazionale;

f) gestione, controllo e vigilanza delle aree protette naturali riconosciute di importanza nazionale ed internazionale, nonché delle riserve biogenetiche e degli altri territori destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e non trasferite alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

g) interventi di rilievo nazionale nell'ambito della protezione civile, relativi alle funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

h) concorso nel monitoraggio del territorio ai fini del controllo e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

i) gestione del Sistema informativo della montagna;

l) gestione e tenuta del catasto degli incendi di bosco.

Art. 4.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. È istituito il Dipartimento del Corpo forestale dello Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, cui sono attribuiti i compiti già attribuiti al Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

3. Il Dipartimento del Corpo forestale dello Stato provvede:

a) al reclutamento, amministrazione e direzione del personale del Corpo;

b) alla gestione dei servizi e della struttura del Corpo per le attività affidategli.

4. Al Dipartimento del Corpo forestale dello Stato è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici, delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti di livello dirigenziale, di coordinamento e di comando locale sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, provvede la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

Art. 5.

(Convenzioni con le regioni)

1. Le regioni, nelle more della costituzione e piena operatività dei corpi forestali regionali di cui all'articolo 6, possono convenzionarsi con il Corpo forestale dello Stato per le materie trasferite.

Art. 6.

(Devoluzione e trasferimenti alle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario per le materie di competenza ed in particolare per i compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire corpi forestali regionali.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può transitare, a domanda, nei ruoli delle regioni a statuto ordinario con il trattamento economico e giuridico in essere al momento della domanda.

3. In applicazione dei provvedimenti emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alle regioni i beni ed il patrimonio della gestione della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita nei ruoli regionali in attuazione del comma 2.

Art. 7.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato».

2. Le disposizioni relative ai beni e risorse da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento or-

dinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, non si applicano per quanto concerne i beni e le risorse del Corpo forestale dello Stato.

3. All'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Corpo forestale dello Stato provvede a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli agrari e forestali percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio comunicando gli esiti ai comuni interessati entro novanta giorni dall'insorgenza dell'incendio. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi corpi forestali».

DISEGNO DI LEGGE N. 897

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PICCIONI

Art. 1.

(Natura giuridica, inquadramento e dipendenza)

1. Il Corpo forestale dello Stato è un Corpo armato dello Stato ad ordinamento civile con organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

2. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia specializzata nella prevenzione e repressione delle violazioni in materia agro-forestale ed ambientale, fa parte integrante delle Forze di polizia dello Stato e delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organici distinti, ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Art. 2.

(Compiti istituzionali)

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni di interesse statale in materia di ambiente, territorio, protezione civile e pubblica sicurezza ed in particolare ha il compito di:

a) prevenire e reprimere i reati compiuti in danno dell'ambiente naturale con particolare riguardo alla tutela del patrimonio agro-forestale e paesaggistico nazionale;

b) sorvegliare i territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale;

c) sorvegliare, tutelare e valorizzare, anche mediante la gestione diretta, le riserve

naturali statali e gli altri territori e beni statali destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

d) sorvegliare il territorio rurale per la difesa e la tutela dei beni e servizi dell'impresa agricola e forestale;

e) rilevare e certificare le avversità meteorologiche che non consentono all'impresa agricola e forestale il rispetto delle scadenze dei termini previsti dalle normative comunitarie;

f) vigilare sull'osservanza delle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela della flora e della fauna minacciate di estinzione, certificandone il commercio e la detenzione;

g) vigilare sull'osservanza delle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela della biodiversità vegetale ed animale;

h) vigilare sulle importazioni, esportazioni e commercio del materiale di propagazione forestale;

i) vigilare sull'osservanza della normativa comunitaria in materia agro-forestale;

l) vigilare sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari di uso animale e concorrere alla repressione delle relative frodi;

m) monitorare il territorio ai fini della tutela e della conservazione delle risorse naturali e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

n) gestire il sistema informativo nazionale della montagna;

o) conservare e gestire il catasto nazionale degli incendi boschivi;

p) concorrere allo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

q) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

r) concorrere, a richiesta delle competenti autorità e con le modalità previste dalle normative vigenti, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

s) reclutare, addestrare, formare, amministrare, aggiornare e specializzare il proprio personale;

t) eseguire tutti gli altri servizi di sorveglianza e di vigilanza per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

Art. 3.

(Ordinamento)

1. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Ispettorato generale forestale al quale è preposto un dirigente generale di livello B, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che assume la denominazione di ispettore generale del Corpo forestale dello Stato.

2. L'Ispettorato generale forestale è la struttura mediante la quale l'ispettore generale dirige, coordina e controlla le attività ed il personale del Corpo forestale dello Stato. Esso in particolare assicura l'analisi dei fenomeni criminosi agro-ambientali ed il raccordo delle attività operative condotte dai reparti del Corpo; mantiene i rapporti con i Ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione ed, in particolare, con gli organi centrali delle altre Forze di polizia dello Stato.

3. L'individuazione degli uffici e comandi centrali e periferici, degli istituti e scuole d'istruzione, dei reparti specialistici del Corpo forestale dello Stato e delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti a livello dirigenziale e di coordinamento e le relative funzioni sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Convenzioni con le regioni)

1. Il Corpo forestale dello Stato, fatto salvo l'esercizio delle prioritarie funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di protezione civile e di polizia forestale ed ambientale, è impiegato dalle regioni che ne facciano richiesta per l'espletamento, nell'ambito del rispettivo territorio, delle funzioni tecniche forestali e di antincendio boschivo direttamente esercitate.

2. L'impiego del Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, organizzazione, inquadramento, reclutamento ed addestramento, avviene, nell'ambito delle regioni che ne facciano richiesta, per il tramite gerarchico del competente dirigente regionale del Corpo medesimo, sulla base di rapporti convenzionali bilaterali sottoscritti dall'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato e dal Presidente della Giunta regionale interessato.

Art. 5.

(Comandi forestali presso le regioni)

1. Presso le regioni che ne facciano richiesta è istituito un reparto speciale del Corpo forestale dello Stato che assume la denominazione di «Comando forestale presso la Regione».

2. Il reparto speciale del Corpo forestale dello Stato presso la regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione nell'espletamento delle funzioni in materia di ambiente, territorio, protezione civile e di polizia locale devolute alle regioni, dal Presidente della Giunta regionale.

3. La consistenza organica del reparto speciale assegnato ad ogni regione è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, e non può comunque superare, nell'ambito di ogni regione, il 50 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato comunque operante nella regione medesima.

4. Al comando del reparto speciale del Corpo forestale dello Stato presso ogni regione è posto un dirigente superiore del Corpo medesimo.

5. Gli appartenenti al reparto speciale del Corpo forestale presso la regione non hanno la rappresentanza esterna del Corpo.

6. Sono a carico del Corpo forestale dello Stato i soli oneri relativi all'armamento, all'equipaggiamento ordinario individuale e gli assegni fissi del personale del reparto speciale.

7. Sono a carico della regione i restanti oneri relativi ad indennità di missione, straordinari, buoni pasto, casermaggio, alloggio, arredi d'ufficio, motorizzazione, nonché le spese relative alla funzionalità, alle esigenze tecnico-operative e logistiche ed all'approvvigionamento di particolari strumenti operativi del reparto speciale del Corpo forestale presso la regione medesima.

Art. 6.

(Disposizioni abrogative ed integrative diverse)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: «, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse.

2. Le disposizioni relative ai beni e risorse da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001,

non si applicano per quanto concerne i beni e le risorse del Corpo forestale dello Stato.

3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, le parole: «; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale» sono soppresse;

b) all'articolo 55, comma 8, è soppresso l'ultimo periodo.

4. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «del'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

b) al terzo comma, le parole: «del Corpo forestale dello Stato,» sono soppresse.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 100 milioni per l'anno 2002, ed in euro 100 milioni rispettivamente per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.